

## **Risposte domande IV approfondimento – “Il diritto di accesso alla documentazione bancaria (art. 119 TUB)” del 13 maggio 2020**

*Di seguito le risposte dell'avv. F. Fiorucci ai quesiti formulati nel corso dell'incontro, molti dei quali riscontrati durante il webinar, cui si rinvia (registrazione).*

**Francesco Namio** "Fabio, scusami in anticipo se ti faccio una domanda a cui hai risposto ma ho problemi di connessione e ogni tanto perdo l'audio.

Ti volevo chiedere se l'azione di rendicontazione la si possa esercitare anche con riferimento a un rapporto di mutuo e nei confronti dell'eventuale cessionaria del credito.

Grazie e complimenti come sempre.

Francesco"

*Si rinvia alle risposte fornite durante il webinar*

**Gelsomina Marsillii** vi sono riferimenti giurisprudenziali sull'obbligo di fornire i rendiconti annuali anche oltre il decennio? Richiamando la precedente domanda chiedevo in relazione al contratto di mutuo,

*Si rinvia alle slides e alle risposte fornite durante il webinar*

**Gelsomina Marsillii** la richiesta ante giudizio potrebbe quindi essere indirizzata ex art.119 TUB ed ex art.1713 c.c. al fine di evitare il limite decennale?

*Si rinvia alle slides e alle risposte fornite durante il webinar*

**Edmondo Torino** tempo fa l'avvocato con cui collaboro fece una richiesta ex 119, co. 4, tub finalizzata ad ottenere la consegna della documentazione bancaria (contratto in particolare) al fine di accertare la legittimità degli addebiti dovuti. La

banca, al fine di far decorrere il termine decennale di prescrizione, non solo non consegnò la documentazione a seguito della richiesta 119, ma dopo la notifica del d.i. per ottenere la documentazione comunicò di non avere il contratto. Incardinato il giudizio di ripetizione innanzi al Tribunale, la Banca eccepisce la prescrizione del diritto di ripetizione in quanto la richiesta ex art. 119 non era idonea ad interrompere la prescrizione e ciò nonostante la richiesta fosse proprio finalizzata a capire gli addebiti illegittimi ed evitare una causa infondata. la malafede della banca può incidere sulla mia richiesta di interruzione della prescrizione?

*Secondo la giurisprudenza di merito, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione le comunicazioni con cui i correntisti si limitano a chiedere alle banche la consegna di documentazione, poiché la costituzione in mora del debitore, affinché possa determinare l'interruzione della prescrizione, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Trib. Agrigento 11.6.2019, iusletter.com)*

**Gelsomina Marsilli** in caso di mancato adempimento all'ordine ex art.210 c.p.c. non si potrebbe invocare il saldo zero? vi sono precedenti in tal senso?

*Si rinvia alle slides e alle risposte fornite durante il webinar*

**Avv. Ugo Vassallo Paleologo** "Se fosse possibile vorrei sottoporre all'attenzione il profilo della esecutività dell'ordine di esibizione sia che ci si avvalga dell'art. 119 TUB che dell'art. 210 c.p.c., che a mio avviso può essere eseguito tramite l'art. 614 bis cpc."

*Si rinvia alle risposte fornite durante il webinar. Di regola, le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc sono un accessorio di un provvedimento di condanna*

**Massimo Matera** "Posso fare una domanda fuori tema...? Mi trovo questa situazione. Devo fare una ctp per una curatela fallimentare. Dovrei valutare se agire c/ un istituto. In questo caso, quindi è la curatela che agisce innanzi al giudice ordinario contro l'istituto. L'estratto conto riporta immediatamente dopo l'apertura del conto degli addebiti per giroconto di saldi di altri rapporti collegati di cui la Banca (anche nel giudizio per Decreto ingiuntivo promosso contro i fidejussori) non ha mai provato l'esistenza (non ha prodotto estratti conto, contratti, etc.). La questione è determinante in quanto il conto dopo l'apertura a zero, in virtù dei predetti addebiti, passa subito a - 400.000. Laddove potessi contestare i predetti addebiti ovviamente il saldo diverrebbe positivo. Posso contestare i predetti addebiti in quanto non provati, quando ad agire è il correntista e non la banca? Posso suggerire alla curatela che i predetti addebiti debbano essere espunti perchè non provati. Vi ringrazio anticipatamente."

*Si rinvia alle risposte fornite durante il webinar*

**Simone Guido Pelliccia** "fatta la richiesta di documentazione all'istituto presso cui è stato aperto il c.c., a fronte delle varie fusioni e/o cessioni di credito intervenute nel tempo, la richiesta va rinnovata all'ultimo cessionario?"

*Si, mi sembra un approccio corretto.*

**Fabrizio Mirko** "Buon giorno Avvocato grazie per l'interessantissima lezione vorrei conoscere se possibile la sua opinione in merito alle due questioni che le sottopongo:

"1) Posso chiedere ai sensi del 119 TUB quale legale del cliente copia del contratto poiché il cliente riferisce di non averlo sottoscritto ed utilizzare successivamente nel giudizio la missiva ex. art. 119 TUB (inviata prima della notifica dell'atto di citazione) come argomento di prova dell'inesistenza del contratto stesso senza richiedere nella seconda memoria ex. art. 210 c.p.c l'ordine di esibizione?"

*Questione non pacifica in giurisprudenza. Secondo taluni (abbastanza ragionevoli) punti di vista, richiedere il contratto ex art. 119 TUB attesta che il contratto esiste*

*ma non è nella disponibilità dell'attore, con potenziali effetti pregiudizievoli per l'attore (ex art. 2697 cc) se la banca non lo produce.*

"2) I chiamati all' eredità possono richiedere la documentazione asserendo di avere interesse per accettare o meno l' eredità?"

*Si, vedi slides per riferimenti (responsi ABF)*

**Maria Elena D'Oronzo** "In caso di mancata consegna del contratto anche a seguito di ingiunzione, al fine di non avere la sorpresa del deposito del contratto in giudizio, sarebbe utile ""documentare"" la malafede processuale della banca attraverso il precetto (che non è stato ancora fatto) o è sufficiente esibire la pec che rammenta la mancata consegna del contratto?"

*Si può valorizzare la PEC; la banca può comunque produrre in giudizio il contratto, da cui, secondo le circostanze, potrebbe scaturire la sua condanna al pagamento delle spese legali e/o il risarcimento del danno documentato (ad es.: non si sarebbe incardinato il giudizio se fosse stato possibile visionare ex ante il contratto)*

**Maria Elena D'Oronzo** "se ex Cass. n. 21248/2014 la domanda di rendiconto include anche la domanda delle somme, può considerarsi interruttiva della prescrizione?"

*Mi sembra un approccio ragionevole*